

Comune dell'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 1, COMMI DA 186 A 205, LEGGE N. 197/2022)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità del regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 – Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata e rateizzazione

Art. 7 – Istanza di adesione

Art. 8 – Notifica del diniego

Art. 9 – Efficacia della definizione agevolata

Art. 10 – Importi dovuti

Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato la potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, disciplina l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio previste dall'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, espressamente disciplinato dalla normativa vigente per le controversie relative ad entrate tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI, Ta.R.S.U., TARES, TARI, CIMP), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, dal Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Per Comune impositore si intende il Comune dell'Aquila – Settore Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post-sisma, PNRR e FC – Servizio Tributi.
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.
3. Sono altresì escluse dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Art. 5

Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

1. L'adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.
2. Con la definizione:
 - è dovuto il pagamento del **100%** del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita, in quanto pendono i termini di deposito, che variano da 120 giorni, per i ricorsi soggetti a reclamo/mediazione, a 30 giorni per quelli non soggetti a reclamo/mediazione;
 - è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado.
 - è dovuto il pagamento, nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della CGT di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:
 - a) del **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;
 - b) del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado, indipendentemente dall'esito del primo grado di giudizio.
 - in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata;
3. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:
 - a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
 - b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.
4. I ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al **5%** per cento del valore della controversia.

Art. 6

Modalità di adesione alla definizione agevolata e rateizzazione

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
3. Per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione dell'intero importo dovuto, con un massimo di n. 4 rate trimestrali, tenendo conto che la prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023 e le altre entro le successive scadenze del 30 settembre 2023, del 20 dicembre 2023 e del 31 marzo 2024.
5. Sull'importo delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale, utilizzando il criterio del pro rata temporis.
6. I versamenti rateali devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 7

Istanza di adesione

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità:
 - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo;
 - mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale;
 - mediante PEC, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.
4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6, comma 3. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 31 marzo 2024;
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8

Notifica del diniego

1. Il Comune notifica, entro la data del 31 luglio 2024, l'eventuale diniego all'istanza con apposito provvedimento comunicando le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione.
2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze fissate dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 o della piattaforma dei pagamenti di Pago PA;

Art. 10

Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per l'adesione all'agevolazione di cui al presente regolamento versa le somme pari al valore della controversia di cui all'art.12, comma 2, del D. Lgs. n 546/1992, come di seguito riportate:
 - a) il tributo e le spese di notifica riportati nell'atto impugnato;
 - b) gli interessi per riscossione coattiva;
 - c) le sanzioni, per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo.
2. L'importo dovrà essere incrementato delle eventuali spese di giudizio dovute in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
3. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
4. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, la definizione di cui al presente regolamento consente di ottenere lo sgravio dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 11

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della relativa approvazione ed è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.